

N. [REDACTED]/2018 R.Gen.



TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione Lavoro e Previdenza

Il G.L.,

letto l'art.221 D.L. 34/2020 conv. con modificazioni in L. 77/2020 s.m.i.;

richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;

letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite;

pronuncia il seguente provvedimento

REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente

SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE

nel procedimento iscritto al n. [REDACTED] del R.G. dell'anno 2018, riservato in decisione in data 5.10.2022 previo scambio di sole note scritte ex art.221 D.L. 34/2020 convertito in L.77/2020 s.m.i. e vertente tra [REDACTED] e la [REDACTED] s.r.l. in persona del l.r.p.t. (p.IVA: [REDACTED] - domiciliati come in atti; rappresentati e difesi per procura su foglio separato in calce al ricorso dall'avv. Domenico Massimo Pedone del Foro di Reggio Calabria) e l'**Ispettorato Territoriale del Lavoro di Reggio Calabria** (già Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Territoriale del Lavoro di Reggio Calabria), in persona del l.r.p.t. (c.f.: 80010020800 - domiciliato come in atti; rappresentato e difeso per delega parimenti in atti ex art.417 bis c.p.c., anche disgiuntamente, dalle funzionarie [REDACTED] [REDACTED]).



1. L'opposizione proposta dal [REDACTED] s.r.l., nella rispettiva qualità di trasgressore e di coobbligato in solido, avverso l'ordinanza ingiunzione n. [REDACTED]/2018 del 19.11.18, notificata in data 27.11.18 è fondata, e va quindi accolta per le ragioni di seguito esplicate.

Detta ordinanza ingiunzione ha imposto agli odierni opposenti, nella già ricordata rispettiva qualità, il pagamento dell'importo di € 3.410,45 con riferimento alla posizione asseritamente irregolare del presunto lavoratore [REDACTED], così come indicato nel Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. [REDACTED] 02 del 19.12.17.

Quest'ultimo sarebbe stato infatti trovato intento ad operare all'interno dell'officina [REDACTED] sita in via [REDACTED] in Reggio Calabria, di proprietà della [REDACTED] s.r.l., nel corso di un accesso ispettivo del 7.6.17: senza, però, risultare tra i lavoratori regolarmente registrati.

A giudizio delle parti opposenti l'ordinanza ingiunzione che ne è scaturita sarebbe tuttavia illegittima stanti: a) la violazione dell'art.18 co.4 L.300/1970 e la conseguente violazione del diritto di difesa degli opposenti stante il mancato esame degli scritti difensivi prodotti all'esito dell'accesso ispettivo; b) la tardività della notifica del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione, con violazione dell'art.14 L.689/1981; c) l'infondatezza nel merito della pretesa sanzionatoria, non essendo mai sussistito alcun rapporto di lavoro con [REDACTED]

Costituendosi in giudizio, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Reggio Calabria ha contestato le avverse argomentazioni, concludendo per la reiezione dell'opposizione e la conferma dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta.

La causa è stata istruita a mezzo di esame della documentazione in atti e di prova testimoniale.

2. Tanto sinteticamente rilevato, ed espressamente qui di seguito richiamato sempre per esigenze di sinteticità il contenuto dei rispettivi atti processuali, il Tribunale osserva quanto segue.

2.1. Quanto al primo profilo, ritiene il Tribunale che non sussista alcuna violazione dell'art. 18 L.689/1981, atteso che nell'ordinanza ingiunzione viene richiamato *per relationem* il contenuto del verbale conclusivo, a sua volta facente riferimento alle allegazioni difensive trasmesse dagli opposenti nel corso della fase procedimentale che ha preceduto l'emissione dell'ordinanza ingiunzione.



2.2. Quanto alla dedotta tardività della notifica del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione, con la già richiamata violazione dell'art.14 L.689/1981, il Tribunale ritiene l'opposizione infondata.

Il *dies a quo* per il calcolo dei 90 giorni previsti da tale ultima norma va infatti individuato nell'1.8.17, momento in cui i funzionari ispettivi hanno acquisito la documentazione lavoristica richiesta e acquisendo quindi la "*piena cognizione dell'illecito*" in tutti gli elementi necessari per le proprie determinazioni al riguardo (Cass., 3115/2004).

In tali termini, la notifica del provvedimento di cui si discute (14.9.17) deve ritenersi tempestiva.

2.3. Quanto al merito dell'opposizione, ritiene il giudice che le risultanze istruttorie non abbiano confortato la ricostruzione dei fatti operata – in modo, va detto, quanto mai generico - dal personale ispettivo.

La prova testimoniale esperita all'udienza del 23.3.22 ha visto confermata l'insussistenza di un rapporto di lavoro in nero fra gli odierni opposenti e [REDACTED]

Quest'ultimo, in particolare, ha affermato, per giustificare la sua presenza all'interno dell'officina nelle circostanze di tempo e di luogo riportate nel verbale di accesso ispettivo, di trovarsi presso la sede della [REDACTED] s.r.l. sol perché doveva parlare con il ricorrente [REDACTED], suo amico di vecchia data.

L'essere stato trovato intento a spostare un'autovettura con il cofano aperto trova spiegazione, secondo lo stesso [REDACTED], nel fatto che proprio il [REDACTED], nell'allontanarsi per un'improvvisa emergenza, gli avrebbe chiesto – in ragione del già ricordato rapporto di amicizia e confidenza – di spostare un'autovettura parcheggiata in attesa di riparazione.

Le dichiarazioni del teste [REDACTED] risultano compatibili rispetto alle immagini dell'impianto di videosorveglianza versate in atti.

L'assenza di un rapporto di lavoro tra [REDACTED] e gli odierni opposenti è stata confermata anche dall'altro teste escusso [REDACTED], già dipendente dalla [REDACTED] s.r.l.

In un siffatto quadro, già carente di suo rispetto all'insufficienza della prova quanto all'esistenza di un rapporto di lavoro cd. in nero, acquista poi valore dirimente e conclusivo il duplice rilievo per cui: a) il personale ispettivo non ha descritto alcuna attività concretamente riconducibile alle normali operazioni di un'autofficina (essendo con ogni evidenza lo spostamento di un'autovettura un dato fattuale totalmente neutro, e non caratteristico di queste ultime); b) [REDACTED] non indossava tute o altri



indumenti da lavoro, né presentava segni esterni (come ad esempio, tracce di olio o di altre sostanze analoghe sui vestiti e/o sulle mani) normalmente riferibili a tale attività quando effettuata ripetutamente, perché ritenuta esecuzione di una prestazione lavorativa.

Tanto basta ad accogliere l'opposizione, con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. [REDACTED]/2018 del 19.11.18 oggetto di causa.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo ex D.M. 55/2014 (scaglione di valore: fino ad € 5.200,00; attività: studio, costituzione in giudizio, istruzione, decisione).

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sull'opposizione all'ordinanza ingiunzione n. [REDACTED] 1/2018 del 19.11.18 proposta da [REDACTED] s.r.l. in persona del l.r.p.t. nei confronti dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Reggio Calabria in persona del l.r.p.t., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. [REDACTED] 1/2018 del 19.11.18;
- pone a carico dell'Ispettorato resistente le spese di lite, quantificandole ex D.M. 55/2014 in complessivi € [REDACTED] oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge.

Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.

Così deciso in Reggio Calabria, all'esito della camera di consiglio del 5.10.2022

Il Giudice del Lavoro
dott. Antonio Salvati



